

## REGOLAMENTO (CE) N. 1787/2003 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>, ha introdotto un regime di prelievo per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda su tale mercato e ad eliminare le conseguenti eccedenze strutturali. Questo regime resterà in vigore per undici ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2004.
- (2) Per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale, a partire dal 1° luglio 2004, dei prezzi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere, fissati dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio <sup>(3)</sup>. A tale scopo è opportuno modificare i livelli del prezzo d'intervento di questi due prodotti.
- (3) Il prezzo indicativo, formato soprattutto dai prezzi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere, ha costituito la base per la fissazione del livello dell'aiuto. Poiché l'intervento per entrambi i prodotti si applica oramai soltanto per un quantitativo massimo e per un periodo limitato dell'anno, è opportuno sopprimere il prezzo indicativo.
- (4) Al fine di evitare che si crei uno sbocco artificiale attraverso un massiccio ricorso all'intervento, occorrerebbe fissare un quantitativo massimo per gli acquisti di burro all'intervento.
- (5) Le misure di sostegno del reddito dei produttori lattieri tramite pagamenti diretti sono state modificate e riprese

nel regolamento (CE) n. 1782/2003 <sup>(4)</sup> del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno per i produttori di alcune coltivazioni. Esse devono pertanto essere eliminate dal regolamento (CE) n. 1255/1999.

- (6) È pertanto necessario modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1255/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1255/1999 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 3 è abrogato;

- 2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. **prezzi d'intervento** nella Comunità sono fissati:

a) **per il burro, a**

- 328,20 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,
- 305,23 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,
- 282,44 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,
- 259,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,
- 246,39 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2007;

b) **per il latte scremato in polvere, a**

- 205,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,
- 195,24 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,
- 184,97 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,
- 174,69 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2006.»

<sup>(1)</sup> Parere reso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Cfr. pagina 123 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15).

<sup>(4)</sup> Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

3) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se, nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto di ogni anno, in uno o più Stati membri i prezzi di mercato del burro raggiungono, nel corso di un periodo rappresentativo, un livello inferiore al 92 % del prezzo d'intervento, gli organismi d'intervento acquistano, al 90 % del prezzo d'intervento, il burro di cui al paragrafo 2 nello o negli Stati membri interessati a condizioni da stabilirsi.

La Commissione può sospendere gli acquisti all'intervento se i quantitativi offerti all'intervento nel periodo di cui al primo comma superano 70 000 tonnellate nel 2005, 50 000 tonnellate nel 2006, 40 000 tonnellate nel 2007 e 30 000 tonnellate dal 2008 in poi.

In tal caso gli organismi d'intervento possono procedere ad acquisti nell'ambito di una procedura di gara permanente, a condizioni da stabilirsi.

Se, nel corso di un periodo rappresentativo, i prezzi di mercato del burro nello o negli Stati membri interessati sono pari o superiori al 92 % del prezzo d'intervento, la Commissione sospende gli acquisti.»

4) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì del 23 settembre 2003

- «3. Nel caso del latte intero, l'aiuto comunitario è pari a:
- 23,24 EUR/100 kg fino al 30 giugno 2004,
  - 21,69 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,
  - 20,16 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,
  - 18,61 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,
  - 18,15 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2007.

Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, esso viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.»

5) gli articoli da 16 a 25 sono abrogati.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, all'articolo 1, il punto 1 si applica a decorrere dal 1° aprile 2004; il punto 3 si applica a decorrere dal 1° marzo 2004 e il punto 5 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
G. ALEMANN